CAMERA DEI DEPUTATI N. 2977

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI LAURO, CARAMIELLO, CHERCHI, MARIANNA RICCIARDI

Disposizioni concernenti l'introduzione dell'opzione alimentare vegetale ed ecosostenibile nei luoghi di ristorazione pubblici e la promozione di pratiche alimentari sostenibili

Presentata il 23 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di adeguare il sistema della ristorazione pubblica italiana alle trasformazioni sociali, culturali, sanitarie e ambientali che caratterizzano il dibattito contemporaneo sull'alimentazione. Negli ultimi anni è cresciuto in modo significativo il numero di cittadini che scelgono, per motivazioni etiche, ambientali, religiose o di salute, di adottare regimi alimentari basati prevalentemente o esclusivamente su alimenti di origine vegetale. Parallelamente, la comunità scientifica internazionale ha prodotto un *corpus* sempre più ampio di evidenze che sottolineano come una maggiore presenza di alimenti vegetali nella dieta possa contribuire alla prevenzione di numerose patologie croniche e alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi alimentari.

La presente proposta di legge non introduce alcun obbligo per i cittadini di modificare le proprie abitudini alimentari, né intende limitare la libertà di scelta dei consumatori. Al contrario, essa mira ad ampliare concretamente le possibilità di scelta nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva e pubblica, garantendo a chi intende adottare un'alimentazione vegetale la possibilità di farlo senza discriminazioni od ostacoli amministrativi.

In numerosi contesti pubblici, quali le scuole, gli ospedali, le mense aziendali, le strutture militari o penitenziarie, gli utenti non dispongono, infatti, di una reale possibilità di scelta, essendo vincolati all'offerta predisposta dal gestore del servizio. In tali situazioni, l'assenza di un'opzione vegetale adeguata può tradursi in una limitazione della libertà personale e nell'im-

possibilità di rispettare convinzioni etiche profondamente radicate.

La presente proposta di legge si inserisce, inoltre, nel quadro degli obiettivi perseguiti dall'Unione europea attraverso il *Green Deal* europeo e la strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, cosiddetta « *Farm to Fork* », di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020)381 *final*, del 20 maggio 2020, come pilastro della transizione verso sistemi alimentari più sostenibili. Tale strategia riconosce espressamente la necessità di favorire modelli alimentari caratterizzati da una maggiore presenza di proteine vegetali e da una riduzione dell'impatto ambientale associato alla produzione e al consumo di alimenti di origine animale, promuovendo contestualmente la salute pubblica, la tutela della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

La Commissione europea ha inoltre individuato nella ristorazione collettiva pubblica uno degli strumenti privilegiati per orientare la domanda verso modelli di consumo sostenibile, valorizzando il ruolo degli appalti pubblici verdi (*green public procurement*) e dei criteri ambientali minimi adottati anche in Italia per il servizio di ristorazione collettiva con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 4 aprile 2020.

Le più recenti posizioni scientifiche confermano che le diete vegetariane e vegane correttamente pianificate possono essere nutrizionalmente adeguate e apportare benefìci significativi alla salute.

In ambito nazionale, le « Linee guida per una sana alimentazione » elaborate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, aggiornate nel 2018 e tuttora riferimento istituzionale per le politiche nutrizionali italiane, raccomandano un incremento del consumo di legumi, cereali integrali, frutta e verdura e una moderazione nell'assunzione di carni rosse e trasformate. Le stesse Linee guida evidenziano come una maggiore presenza di alimenti vegetali nella dieta contribuisca non soltanto alla prevenzione delle principali patologie croniche, ma anche alla sostenibilità ambientale dei modelli di consumo.

Nel 2025 l'*Academy of nutrition and dietetics*, un'organizzazione di professionisti dell'alimentazione e della nutrizione degli Stati Uniti d'America, ha ribadito che le diete vegetariane e vegane, adeguatamente pianificate, sono salutari, nutrizionalmente adeguate e forniscono benefìci in relazione alla prevenzione e al trattamento di alcune patologie. Tali diete sono appropriate per tutte le fasi della vita, compresa la gravidanza, l'allattamento, la prima e la seconda infanzia, l'adolescenza e l'età adulta, nonché per gli anziani e per gli atleti.

Si evidenzia inoltre che nel volume n. 25 dei Quaderni del Ministero della salute, pubblicato nell'ottobre 2015 e intitolato « Nutrire il Pianeta, nutrirlo in salute. Equilibri nutrizionali di una sana alimentazione », si affrontano temi legati all'alimentazione con l'obiettivo di sottolineare il ruolo fondamentale di una dieta sana, basata su princìpi nutrizionali adeguati. Questa pubblicazione, come si legge nell'introduzione, è principalmente rivolta ai medici di famiglia, che sono i principali promotori e monitori della salute dei cittadini e possono guidarli verso scelte alimentari corrette. Nel capitolo 10, dedicato ai regimi alimentari di vegetariani e vegani e alle diete squilibrate, si evidenzia come l'alimentazione vegetariana possa prevenire diverse malattie e come le diete vegane offrano addirittura un livello di protezione superiore rispetto a quelle vegetariane.

Accanto agli aspetti sanitari emerge con crescente evidenza il ruolo dell'alimentazione nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela degli ecosistemi. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il settore agricolo è responsabile di circa il 7-8 per cento delle emissioni nazionali di gas serra, mentre una quota particolarmente rilevante delle emissioni di metano e ammoniaca deriva dagli allevamenti zootecnici e dalla gestione delle deiezioni animali. L'Italia continua a essere uno dei principali Paesi produttori zootecnici nel-

l'Unione europea, con oltre sei milioni di bovini, circa otto milioni di suini e oltre cento milioni di capi avicoli allevati annualmente.

Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, i sistemi agroalimentari sono responsabili di circa il 32 per cento delle emissioni antropiche globali di gas serra. Una quota particolarmente rilevante deriva dalla produzione zootecnica e dalle attività ad essa collegate.

L'Agenzia europea dell'ambiente evidenzia, inoltre, che l'agricoltura rappresenta la principale fonte di emissioni di ammoniaca nell'Unione europea, contribuendo per oltre il 90 per cento del totale delle emissioni di tale inquinante. In Italia, oltre il 94 per cento delle emissioni nazionali di ammoniaca è attribuibile al comparto agricolo e zootecnico.

La Commissione EAT-Lancet, un gruppo internazionale di esperti in materia di nutrizione, clima, economia e salute, ha ribadito la necessità di orientare progressivamente le abitudini alimentari verso un maggiore consumo di cereali integrali, legumi, frutta, verdura e frutta secca, accompagnato da una riduzione del consumo di prodotti animali ad elevato impatto ambientale.

Particolare rilevanza assume il tema dell'inquinamento atmosferico da ammoniaca e particolato fine ($PM_{2,5}$). Numerosi studi evidenziano il ruolo delle emissioni provenienti dagli allevamenti intensivi nella formazione del particolato secondario.

Secondo l'ISPRA, nelle regioni della Pianura padana il contributo dell'ammoniaca agricola alla formazione di particolato secondario rappresenta uno dei principali fattori che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla normativa dell'Unione europea. Le emissioni provenienti dagli allevamenti e dalla fertilizzazione dei terreni reagiscono infatti con altri composti presenti in atmosfera formando $PM_{2,5}$ associato a effetti sanitari significativi, compresi l'aumento della mortalità prematura, delle patologie cardiovascolari e delle malattie respiratorie croniche.

La rilevanza della presente proposta di legge emerge anche dalla dimensione della filiera della ristorazione collettiva italiana. Secondo i dati delle associazioni di settore, ogni anno vengono erogati oltre ottocento milioni di pasti nelle mense scolastiche, ospedaliere, universitarie, aziendali e socio-assistenziali. Le mense scolastiche rappresentano una componente particolarmente significativa del sistema, servendo quotidianamente milioni di studenti e costituendo un luogo e uno strumento essenziale di educazione alimentare.

Numerosi comuni italiani hanno già introdotto, in forme differenti, menù vegetariani o vegani nelle mense scolastiche, spesso a seguito di richieste delle famiglie. Tuttavia, l'assenza di una disciplina nazionale determina una notevole frammentazione territoriale, con differenze significative nelle procedure di richiesta, nei requisiti amministrativi richiesti e nella qualità dell'offerta.

La presente proposta di legge intende, pertanto, garantire l'uniformità di trattamento nel territorio nazionale, evitando che il diritto alla scelta alimentare dipenda dal comune o dalla regione di residenza.

L'obiettivo generale consiste nel garantire il diritto effettivo alla scelta alimentare e nel promuovere modelli di consumo maggiormente sostenibili. Le finalità individuate dall'articolo 1 possono essere ricondotte a cinque direttrici fondamentali: la tutela della libertà di scelta alimentare; la promozione della salute pubblica; la riduzione dell'impatto ambientale del sistema alimentare; la diffusione di una corretta informazione nutrizionale; la valorizzazione del benessere animale.

La presente proposta di legge trova inoltre fondamento negli articoli 2, 3, 9, 32 e 41 della Costituzione. In particolare, essa concorre alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo, alla protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, espressamente richiamata dall'articolo 9 della Costituzione a seguito della riforma di cui alla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, e alla promozione di attività economiche compatibili con l'utilità sociale e la tutela dell'ambiente.

L'approccio adottato è inclusivo e non conflittuale in quanto non si prevede la sostituzione dei menù tradizionali, ma si introduce un'alternativa stabile e accessibile per coloro che desiderano usufruirne.

La presente proposta di legge consta di otto articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della proposta di legge, definendo il quadro valoriale dell'intervento normativo. Viene anzitutto riconosciuto il diritto dei cittadini a effettuare una libera scelta alimentare coerente con le proprie convinzioni etiche. Si attribuisce alla stessa una funzione di promozione della salute, della sostenibilità ambientale e del benessere animale. Si prevede un riferimento espresso, particolarmente innovativo, all'inquinamento da ammoniaca e da particolato fine $PM_{2,5}$, riconoscendo il legame esistente tra i sistemi produttivi zootecnici e la qualità dell'aria.

L'articolo 2 reca le definizioni necessarie per garantire l'uniformità applicativa. La nozione di « opzione alimentare vegetale » viene definita come un pasto completo composto esclusivamente da alimenti di origine vegetale, nutrizionalmente equilibrato e conforme alle linee guida scientifiche. Il riferimento alle linee guida nutrizionali nazionali e internazionali consente di adeguare nel tempo l'offerta alimentare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, evitando rigidità normative e garantendo il rispetto delle indicazioni formulate da organismi quali il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, il Ministero della salute, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Organizzazione mondiale della sanità.

L'articolo 3 rappresenta il nucleo centrale della presente proposta di legge. In particolare, il comma 1 stabilisce l'obbligo di prevedere almeno un'opzione vegetale in tutti i luoghi di ristorazione pubblici e nei contesti in cui gli utenti e i lavoratori non possono agevolmente consumare il pasto presso il proprio domicilio. La norma non prevede la sostituzione delle opzioni esistenti, ma esclusivamente l'introduzione di un'alternativa aggiuntiva. Il comma 2 affronta il tema delle mense scolastiche, prevedendo che l'opzione vegetale sia erogata su semplice richiesta delle famiglie interessate, senza necessità di certificazioni mediche. Tale disposizione recepisce gli orientamenti già adottati da diverse amministrazioni locali italiane e risponde al principio di non discriminazione tra le scelte alimentari motivate da ragioni sanitarie e da convinzioni etiche, filosofiche o ambientali. Il comma 3 introduce una garanzia qualitativa fondamentale, alla luce delle raccomandazioni formulate dalla Società italiana di nutrizione umana, secondo cui i menù vegetali nella ristorazione collettiva devono essere pianificati da professionisti qualificati e assicurare un adeguato apporto di energia, proteine, ferro, calcio, iodio, zinco e vitamine essenziali nelle diverse fasce di età.

L'articolo 4 attribuisce al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di predisporre linee guida nazionali per l'offerta dell'opzione alimentare vegetale. La disposizione appare coerente con il sistema attualmente previsto per la ristorazione scolastica e collettiva, in cui il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento attraverso l'adozione di linee guida nutrizionali nazionali.

L'articolo 5 riconosce il ruolo fondamentale dell'informazione e dell'educazione alimentare, che rappresenta uno degli strumenti individuati anche dal Piano nazionale della prevenzione del Ministero della salute e dalla citata strategia *Farm to Fork* dell'Unione europea per favorire scelte di consumo più consapevoli e sostenibili.

L'articolo 6 disciplina la formazione del personale addetto alla ristorazione collettiva. L'investimento nella formazione assume particolare rilevanza poiché le indagini condotte nel settore della ristorazione scolastica evidenziano come la qualità e l'accettazione dei menù vegetali dipendono in larga misura dalle competenze tecniche del personale incaricato della preparazione e della somministrazione dei pasti.

L'articolo 7 introduce un meccanismo di monitoraggio permanente. La raccolta sistematica dei dati consente di valutare non soltanto il grado di adesione all'opzione alimentare vegetale, ma anche eventuali effetti sulla riduzione degli sprechi alimentari, sulla soddisfazione degli utenti e sull'impronta ambientale complessiva del servizio di ristorazione.

Infine, l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, valutando gli oneri per l'attuazione della proposta di legge in 10 milioni di euro annui e la relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla transizione industriale. La disposizione appare coerente con gli indirizzi dell'Unione europea che individuano nei sistemi alimentari sostenibili uno dei principali ambiti di intervento per il conseguimento degli obiettivi climatici al 2030 e della neutralità climatica entro il 2050.

La presente proposta di legge rappresenta un intervento equilibrato e innovativo che risponde a esigenze ormai ampiamente emerse nella società italiana. Essa non impone modelli alimentari né limita le libertà individuali, ma garantisce a tutti i cittadini l'accesso, nei luoghi di ristorazione pubblici, a un'alternativa vegetale completa, nutrizionalmente adeguata e dignitosa.

L'intervento normativo costituisce uno strumento di modernizzazione delle politiche pubbliche in materia alimentare coerente con le più recenti strategie nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di tutela della salute pubblica, di sostenibilità ambientale, di sicurezza alimentare e di responsabilità sociale, nonché con le raccomandazioni formulate dalle principali istituzioni scientifiche nazionali e internazionali. Esso contribuisce, inoltre, all'attuazione dei princìpi costituzionali concernenti la tutela della salute e dell'ambiente, promuovendo una modernizzazione dei servizi pubblici coerente con l'evoluzione delle esigenze della società contemporanea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge tutela il diritto dei cittadini e delle cittadine di effettuare una libera scelta alimentare coerente con i propri princìpi etici e ha la finalità di:

a) garantire l'offerta stabile di pietanze vegetali ed ecosostenibili nei luoghi di ristorazione pubblici;

b) promuovere stili alimentari salutari e sostenibili, coerenti con le evidenze scientifiche riconosciute a livello internazionale;

c) ridurre l'impatto ambientale negativo della produzione e del consumo di prodotti di origine animale, compreso l'inquinamento atmosferico da ammoniaca e da particolato fine ($PM_{2,5}$);

d) favorire l'informazione dei cittadini sui benefìci delle diete vegetali, contribuendo alla prevenzione primaria delle malattie;

e) tutelare il benessere animale e favorire una transizione alimentare equilibrata e inclusiva.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « opzione alimentare vegetale »: un pasto completo composto esclusivamente da alimenti di origine vegetale, con esclusione di carne, pesce e altri alimenti derivati dall'uccisione di animali, latte e suoi derivati, uova, miele e qualsiasi altro alimento di origine animale, nutrizionalmente adeguato e bilanciato, in conformità alle linee di indirizzo nutrizionali nazionali e internazionali, alle evidenze scientifiche

in materia di nutrizione e ai progressi scientifici in tale ambito;

b) « luoghi di ristorazione pubblici »: le mense o i refettori pubblici o aperti al pubblico, comprese le mense scolastiche, universitarie, ospedaliere e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, militari, penitenziarie e aziendali.

Art. 3.

(Opzione alimentare vegetale)

1. Nei luoghi di ristorazione pubblici, nonché nei pubblici esercizi che stipulano convenzioni per la somministrazione di pasti al personale di amministrazioni pubbliche o imprese private, è sempre offerta e pubblicizzata almeno una opzione alimentare vegetale in alternativa, o comunque in aggiunta, alle pietanze contenenti prodotti o ingredienti di origine animale previste nel menù.

2. Nelle mense scolastiche pubbliche e private di asili nido, scuole per l'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, l'erogazione dell'opzione alimentare vegetale è garantita a ogni famiglia richiedente, senza necessità di certificazione o attestazione medica.

3. Al fine di non creare discriminazioni qualitative tra i pasti destinati agli utenti del servizio di ristorazione, l'opzione alimentare vegetale deve risultare appetibile, variata e con valori nutrizionali equilibrati nonché deve prevedere la rotazione programmata e sistematica delle fonti proteiche all'interno dei menù, con l'utilizzo prioritario di legumi, cereali integrali, semi e frutta a guscio, assicurando almeno una fonte proteica vegetale, una porzione di cereali, preferibilmente integrali, una o più porzioni di verdure e frutta, nel rispetto della stagionalità, e una fonte di grassi vegetali di qualità.

4. Al fine di assicurare un servizio adeguato agli utenti, il personale preposto alla somministrazione dei pasti deve essere adeguatamente informato e formato sugli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Linee guida nazionali e controllo alimentare)

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone linee guida nazionali per l'offerta dell'opzione alimentare vegetale, nutrizionalmente equilibrata e adattabile alle diverse fasce d'età.

2. Le aziende sanitarie locali e le strutture competenti per il controllo ufficiale degli alimenti integrano nei propri piani di verifica la valutazione dell'offerta dell'opzione alimentare vegetale, in conformità alle linee guida di cui al comma 1.

Art. 5.

(Educazione alimentare e comunicazione)

1. Le istituzioni scolastiche e universitarie, nell'ambito della propria offerta formativa, promuovono l'attività di educazione alimentare afferente alla sostenibilità e ai benefìci nutrizionali delle diete vegetali ed ecosostenibili.

2. I gestori delle mense diffondono in modo trasparente il valore nutrizionale dei pasti, comprese le opzioni alimentari vegetali.

3. Il Ministero della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove una campagna informativa, da realizzare con cadenza annuale, relativa ai benefìci dell'opzione alimentare vegetale ed ecosostenibile.

Art. 6.

(Percorsi formativi obbligatori)

1. I gestori dei luoghi di ristorazione pubblici garantiscono una formazione specifica al personale addetto alla ristorazione in materia di:

a) princìpi di nutrizione vegetale equilibrata;

b) tecniche di preparazione di piatti vegetali adatti alle diverse fasce d'età;

c) gestione delle allergie e delle contaminazioni crociate;

d) uso sostenibile delle risorse alimentari e riduzione degli sprechi.

2. I percorsi formativi sono elaborati dal Ministero della salute in collaborazione con biologi nutrizionisti esperti ed enti di formazione accreditati.

3. La formazione ha una durata minima di dodici ore, con aggiornamento periodico ogni due anni.

Art. 7.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero della salute trasmette, ciascun anno, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, sugli impatti sanitari e ambientali e sui livelli di adesione nei luoghi di ristorazione pubblici.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che è corrispondentemente incrementato mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le regioni possono destinare ulteriori risorse finanziarie per la formazione specifica di cui all'articolo 6.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0202640